

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 533

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/92/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 settembre 2005)

Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo è diretto a recepire la direttiva del Consiglio 2003/92/CE del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme che individuano il luogo in cui si considerano effettuate le cessioni di gas e di energia elettrica.

La crescente liberalizzazione dei settori del gas e dell'energia elettrica ha reso necessario rivedere le attuali norme IVA riguardanti, rispettivamente, il luogo di cessione del gas e dell'energia elettrica, beni questi fisicamente difficili da rintracciare, ed il luogo delle prestazioni dei servizi di trasmissione e di trasporto degli stessi, la cui erogazione avviene mediante sistemi di distribuzione ai quali i rispettivi gestori danno accesso.

In quest'ottica di semplificazione, al fine di evitare ipotesi di doppia imposizione, viene previsto il regime di non assoggettamento di tali beni anche all'importazione.

Infine, nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto passivo ai fini IVA, la tassazione delle operazioni deve avvenire mediante il meccanismo del reverse-charge.

Contestualmente al recepimento della direttiva in rassegna si è ritenuto necessario di dover operare anche un intervento diretto ad integrare l'attuale nozione di "Comunità" o "territorio della Comunità", inserendovi, in linea con le disposizioni comunitarie, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia nel territorio della Repubblica di Cipro ed escludendo dalla stessa nozione le isole Åland.

A tal fine, all'articolo 1 (*Modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto*) della norma che si relaziona, sono state apportate, con il comma 1, modifiche agli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, con il comma 2, modifiche agli articoli 38, comma 5, 40 e 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Più precisamente le modifiche all'articolo 7 riguardano:

1. l'esclusione dal territorio comunitario, per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle isole Åland, come stabilito dall'articolo 2, lett. a), del Protocollo n. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

Conseguentemente, le cessioni di beni destinati verso dette isole o gli acquisti di beni da esse provenienti continuano ad essere considerati, ai fini IVA, alla stregua di cessioni

all'esportazione e di importazioni, con l'obbligo quindi di passaggio materiale attraverso le frontiere doganali;

2. l'inserimento nell'ambito del territorio comunitario, sempre ai fini IVA, anche dei territori del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia.

Ciò a seguito di quanto previsto dal protocollo n. 3, sezione II, dell'Atto di adesione all'Unione europea dei nuovi Stati membri, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia dalla legge 24 dicembre 2003, n. 380, con il quale è stato modificato, per quanto concerne la territorialità dell'imposta, l'articolo 3, paragrafo 4, primo comma della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.

In virtù di tale modifica, le spedizioni di beni provenienti o diretti verso dette zone devono essere considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del territorio di Cipro, per cui non sono più da considerare importazioni o cessioni all'esportazione, bensì acquisti o cessioni intracomunitarie;

3. la previsione (con l'aggiunta di un periodo al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), di considerare effettuate nel territorio italiano, le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica rese:

1) nei confronti dei soggetti passivi rivenditori domiciliati in Italia, ivi residenti senza domicilio all'estero ovvero con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per la quale gli acquisti sono effettuati. Per "soggetto passivo rivenditore" si intende un soggetto d'imposta la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas ed elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

2) nei confronti di soggetti d'imposta diversi dai rivenditori qualora i beni vengano usati e consumati nel territorio nazionale.

3) nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 2, limitatamente alla parte di beni non usata o non consumata, se domiciliati in Italia, ivi residenti e senza domicilio all'estero o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per la quale sono stati effettuati gli acquisti. Al contrario, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni dei cennati prodotti poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

4. l'inserimento dei servizi di concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica nonché dei servizi di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collegati tra le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto

comma, lettera d). Ciò consente di attrarre nel campo di applicazione dell'IVA nazionale detti servizi quando sono resi a committenti nazionali, ferma restando la loro esclusione dall'imposta nell'ipotesi in cui gli stessi siano utilizzati in territorio extracomunitario.

Tale intervento determina un'automatica modifica anche della lettera e) del quarto comma dell'articolo 7, che fa espresso riferimento alle prestazioni di servizi di cui alla lettera d) dello stesso comma. Ne consegue che i cennati servizi, quando sono resi da prestatore nazionale in ambito comunitario, sono soggetti ad IVA nazionale se il committente è un privato consumatore e non rientrano nel campo applicativo dell'imposta se il committente è un soggetto identificato ai fini IVA.

5) l'inserimento dei servizi di concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica nonché dei servizi di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collegati tra i servizi esclusi dall'art. 7, quarto comma, lettera f). Ciò determina l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA degli stessi servizi, quando sono resi da prestatore nazionale a favore di soggetti extracomunitari.

Le modifiche all'articolo 17 riguardano l'integrazione dell'ultimo periodo del terzo comma, in modo da prevedere che gli obblighi di natura fiscale, quando le prestazioni di servizi di concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica nonché quelle di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, sono resi da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti senza domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono a carico di questi ultimi secondo il meccanismo del *reverse-charge*.

Le modifiche all'articolo 68 (aggiunta della nuova lettera g-bis)) annoverano tra le importazioni non soggette ad IVA, le importazioni di gas ceduto mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica.

Le modifiche all'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, includono tra le operazioni non costituenti "acquisto intracomunitario" l'introduzione in Italia di gas e di energia elettrica.

Le modifiche all'articolo 40, comma 7, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, prevedono, da un lato la cancellazione della parola "elettrodotti" e, dall'altra, l'esclusione dal concetto di "trasporto intracomunitario" delle prestazioni di trasporto o trasmissione di gas naturale e di energia elettrica.

Le modifiche all'articolo 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, stabiliscono, mediante l'inserimento del comma 2-bis, che le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non costituiscono cessioni intracomunitarie con conseguente irrilevanza delle stesse ai fini della territorialità.

All'art. 2 (*Periodo di applicazione*) si riconosce la legittimità dei comportamenti adottati dai contribuenti a partire dalla data del 1° gennaio 2005, in conformità alla direttiva e anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di
energia elettrica



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004 -, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/92/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto l'articolo 2, lett. a), del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, concernente le isole Åland;

Visto il Protocollo n. 3, Allegato, sezione II, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea di dieci nuovi Stati, con il quale è stato modificato, per quanto concerne la territorialità dell'imposta, l'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visti gli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, il presupposto della territorialità, i soggetti passivi e l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione;

Visti gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernenti, rispettivamente, gli acquisti intracomunitari, la territorialità delle operazioni intracomunitarie e le cessioni intracomunitarie non imponibili;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e delle attività produttive;

E M A N A

Il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) nel primo comma, lettera b), è aggiunto il seguente numero: "4-bis per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;"

2) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.";

3) nel secondo comma, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: "Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando il cessionario è un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato o è ivi residente senza aver stabilito il domicilio all'estero ovvero ha in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati. Per soggetto passivo rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, per le

quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.”.

4) nel quarto comma, lettera d), dopo le parole “a prestiti di personale,” sono inserite le seguenti: “la concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,”;

5) nel quarto comma, lettera f), dopo le parole “e simili”, sono inserite le seguenti: “la concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.”.

b) all’articolo 17, terzo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all’articolo 7, secondo comma, terzo periodo e alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni”;

c) all’articolo 68, è aggiunta la seguente lettera: “g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica.”.

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) l’introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, di cui all’articolo 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;”;

b) all’articolo 40, comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto o trasmissione di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica.”.

c) all'articolo 41, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.".

Articolo 2

(Periodo di applicazione)

1. Restano fermi i comportamenti assunti dai contribuenti in conformità alla direttiva n. 2003/92/CE del 7 ottobre 2003 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Articolo 3

(Disposizione finale)

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma